



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

UFFICIO LEVA

IL SINDACO

Visto l'art. 34 del DPR 14-02-1964 n. 237 recante norme sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito

NOTIFICA

1

Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza) possono divenire tali, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre **1999** che agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 DPR citato, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti.

Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nel Comune anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 Dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti hanno l'obbligo di farla i loro genitori e i tutori.

2

I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita.

3

I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma vi abbiano la dimora abituale nel senso dell'art. 16 del codice civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragione di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo articolo 17 del codice stesso.

4

Nel caso che taluno nato nell'anno **1999** sia morto, i genitori, i tutori o congiunti, esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'ufficiale di stato civile viene rilasciato in carta libera.

5

Saranno iscritti d'ufficio per età presunta qui giovani che non essendo compresi nei registri dello stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione.

Essi non saranno cancellati dalle liste di leva, se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere il servizio militare di avere un'età minore di quella loro attribuita.

6

Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate agli artt. 128 e successivo del citato DPR n. 237 del 14-02-1964.

Dalla Casa Comunale, li 1° gennaio 2016

IL SINDACO
Avv. Antonio TINTO